

Alla cortese attenzione
del Dottor Armando Spataro
Procuratore della Repubblica
presso Il Tribunale di Torino

Alla cortese attenzione
del Dottor Mario D'Onofrio
Procuratore della Repubblica
presso Il Tribunale di Alessandria

Alla cortese attenzione
del Dottor Vincenzo Paone
F.F. Procuratore della Repubblica
presso Il Tribunale di Asti

Alla cortese attenzione
del Dottor Giorgio Reposo
Procuratore della Repubblica
presso Il Tribunale di Biella

Alla cortese attenzione
della Dott. sa Gabriella Viglione
Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Cuneo

Alla cortese attenzione
del Dottor Giuseppe Ferrando
Procuratore della Repubblica
presso Il Tribunale di Ivrea

Alla cortese attenzione
del Dottor Francesco Saluzzo
Procuratore della Repubblica
presso Il Tribunale di Novara

Alla cortese attenzione
del Dottor Fabrizio Argentieri
F.F. Procuratore della Repubblica
presso Il Tribunale di Verbania

Alla cortese attenzione
del Dottor Paolo Tamponi
Procuratore della Repubblica
presso Il Tribunale di Vercelli

Oggetto: Statuizioni della Legge 104/1992 e successive modifiche per la maggior tutela nel processo penale delle persone portatrici di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali

Dal luglio scorso ricopro la funzione di Difensore Civico della Regione Piemonte, a seguito di designazione del Consiglio Regionale, ed ho intrapreso l'attività di controllo e garanzia assegnata al mio Ufficio dalla Legge (la relativa disciplina è descritta nel tascabile che allego per Vostra comodità), programmando anche rilievo e priorità da assegnare ai fascicoli.

Pur se in primo approccio, ritengo appropriato l'attribuire adeguato rilievo alla funzione antidiscriminatoria, la cui importanza nel contesto dei diversi compiti affidati dalla Legge alla Difesa Civica è sottolineata da Organismi sopranazionali (da ultimo va rammentata la Risoluzione 63/169 adottata dall'Assemblea Generale dell'Onu il 20 marzo 2009) che ne sollecitano il riconoscimento in capo agli Ombudsmen (qualunque sia la dizione con cui essi vengano definiti nei diversi Stati).

Un esplicito affidamento alla Difesa Civica di compiti di tale natura, limitatamente all'ambito del processo penale, era stato introdotto, per il vero, dall'articolo 35 della Legge 104 del 1992 nel contesto di una regolamentazione di tutela dell'*assistenza, integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate*

La disposizione aveva previsto, al primo comma, un'aggravante ad effetto speciale (aumento da un terzo alla metà della pena) per alcuni gravi delitti contro la persona, se commessi ai danni di persona handicappata (la cui portata è stata estesa, dalla Legge 94 del 2009, a tutti i delitti non colposi elencati nei titoli XII e XIII del libro II del codice penale) volendosi produrre una rinforzata prevenzione nei confronti dei delitti commessi approfittando di situazioni di disabilità, ritenuti dal legislatore, per questa ragione, particolarmente odiosi.

E nel secondo comma, aveva facoltizzato il Difensore Civico a costituirsi parte civile per affiancare la persona offesa nei processi aventi ad oggetto i reati sopra elencati.

Con ciò stabilendo una consistente eccezione alle regole generali sulla legittimazione processuale della parte civile, agendo l'Ombudsman, sulla scorta di questa apprezzabile innovazione sistematica, non per richiedere il risarcimento di un danno immediatamente e direttamente ascrivibile ad una lesione derivante dal reato ma per giustapporsi, quale titolare di un'azione pubblica "antidiscriminatoria", al Pubblico Ministero ed ai soggetti danneggiati eventualmente costituiti.

Una novità consonante con il sopra richiamato indirizzo internazionale in tema di competenze dalla Difesa Civica che, a sommosso avviso di chi scrive, ne adegua ai tempi il ruolo, che si vorrebbe sempre di più sensibile alle esigenze di tutela dei diritti fondamentali dei più deboli, per l'affermazione -in primis- del principio costituzionale di eguaglianza

La disposizione risulta purtroppo fino ad oggi disapplicata così come, per altro verso, non ho rintracciato precedenti che attengano a casi in cui sia stata contestata l'aggravante introdotta dal primo comma dell'articolo 36 Legge 104 del 1992: il che fa dubitare della sua effettiva applicazione nelle fattispecie in cui, sussistendone i presupposti, ciò sarebbe doveroso.

Mi rivolgo pertanto alla Vostra sensibilità per segnalare la questione ed altresì per chiedere che il mio Ufficio venga tempestivamente informato, in occasione dell'esercizio dell'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio o con citazione diretta a giudizio, della pendenza dei procedimenti penali presi in considerazione nell'articolo 36 della Legge 104/92.

Grato per l'attenzione e confidando che questa breve nota possa trovare il Vostro apprezzamento ed una Vostra fattiva adesione, rimango a disposizione per qualsivoglia eventuale necessità di approfondimento del tema.

Con l'occasione Vi prego di gradire i miei migliori saluti.

Torino, 12 novembre 2015

Il Difensore Civico
Avv. Augusto Fierro

